



INFORMAZIONE

Per opportuna informazione riportiamo di seguito alcune norme previste nella Finanziaria regionale 2005.

Come può rilevarsi, i contenuti degli articoli 14 e 20 risultano alquanto negativi: il primo perché esclude i pensionati degli anni 2000/2004 dalle progressioni (nonostante avessero diritto), ed il secondo perché sopprime la disposizione per l'adeguamento dell'integrazione FITQ; altrettanto negativo è l'articolo 18 che elimina illegittimamente la possibilità di proseguire il servizio sino a 67 anni di età. Avverso tali norme sono state avviate, d'intesa con la UIL-FPL, impugnative sia a livello del Governo, sia di Magistratura del Lavoro, sulle quali daremo notizie agli iscritti.

L'articolo 19 è invece l'unico positivo perché favorisce il pensionamento con una sorta di liquidazione aggiuntiva variabile in relazione al periodo mancante per il raggiungimento del 65° anno di età.

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2005, n.7

Art. 14

Razionalizzazione organizzativa e contenimento della spesa in materia di personale

3. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni in materia di progressioni professionali previste dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti 1998-2001 e a definitiva chiusura di ogni pendenza del contratto medesimo, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2005, una spesa annua di euro 6.500.000,00 a valere, quanto ad euro 2.849.000,00 sulle disponibilità sussistenti sul conto dei residui della UPB S03.005, e per le residue somme, pari ad euro 3.651.000 per l'anno 2005 ed a euro 6.500.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, sul con to della competenza della medesima unità previsionale di base.

4. Le somme già conservate in bilancio sul conto dei residui in applicazione dell'articolo 37 del contratto collettivo regionale di lavoro 1998-2001, delle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 9 del contratto collettivo di lavoro 2000-2001, nonché le somme conservate per finalità perequative in materia di mobilità verticale, ai sensi dell'articolo 84 del predetto contratto 1998-2001 e del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2002, n.11 (Norme varie in materia di personale regionale e modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31), sono disimpegnate.

Art. 18

Estinzione del rapporto di lavoro per limiti di età

1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti sono collocati a riposo al compimento dei 65 anni di età. Il mantenimento in servizio, comunque non oltre il sessantasettesimo anno di età, è consentito, a domanda, esclusivamente quando il dipendente non abbia maturato 35 anni di anzianità contributiva.

2. I dipendenti mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono collocati a riposo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 19

Esodo incentivato

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione dell'amministrazione e degli enti, anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali, al personale a tempo indeterminato che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2005 e chiedi la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2005, è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione in godimento, escluse le retribuzioni di rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di 4 anni.

2. La domanda deve indicare la data di maturazione dei requisiti di cui al comma 1 e quella di decorrenza della estinzione del rapporto di lavoro, che comunque, per i dipendenti che maturino i predetti requisiti successivamente al 30 settembre 2005, non può essere posteriore al 1° aprile 2006. L'indennità supplementare, come determinata al comma 1, è corrisposta entro il 30 aprile 2006. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziare in conto della UPB S02.045.

3. Al personale dell'Amministrazione e degli enti che chiede la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, sono riconosciuti utili, ai fini previdenziali e con onere a carico dell'Amministrazione, i periodi di borsa di studio e/o di ricerca giuridicamente ed economicamente riconosciuti ai sensi delle leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale) e n. 6 del 1991; gli oneri a carico dell'Amministrazione sono erogati in alternativa alla indennità supplementare di cui al comma 1 ed in misura non superiore al valore massimo della stessa.

Art. 20

Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 e abrogazioni varie

2. Sono abrogati: e, agli effetti dell'articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'articolo 13 della legge regionale n. 15 del 1965.

LA SEGRETERIA

(Paolo Leo-Antonio Fogarizzu)

Iscriviti al Sindacato dei Pensionati Regionali